



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
AREA DIRIGENZIALE DELLE RISORSE UMANE
DIVISIONE 13 – PERSONALE DOCENTE
Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori

Data e n° di protocollo attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Titolo III Classificazione 13

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N.3

ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA

IL RETTORE

Visto il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con **R.D. 31 agosto 1933, n. 1592**;
Vista la **L. 14 agosto 1982, n. 590** istitutiva, tra le altre, di questa Università statale;
Vista la **L. 09/05/1989, n. 168**, e s.m.i., *"Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*;
Vista la **L. 07/08/1990, n. 241**, e s.m.i., *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
Visto la **L. 05/02/1992, n. 104**, e s.m.i., *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;
Visto il **D.P.R. 28/12/2000, n. 445**, e s.m.i., *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"*;
Visto il **D.Lgs. 30/03/2001, n. 165**, e s.m.i., *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i.;
Visto il **D.Lgs. 30/06/2003, n. 196**, e s.m.i., *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
Vista la **L. 15/04/2004, n. 106**, e s.m.i., *"Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"*;
Visto il **D.P.R. 11/02/2005, n. 68**, e s.m.i., *"Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"*;
Visto il **D.Lgs. 07/03/2005, n. 82**, e s.m.i., *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
Vista la **Racc. 11/03/2005, n. 2005/251/CE**, e s.m.i., *"Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori"*;
Vista la **L. 31/03/2005, n. 43**, e s.m.i., *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 280"*;
Visto il **D.Lgs. 11/04/2006, n. 198**, e s.m.i., *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;
Visto il **D.P.R. 03/05/2006, n. 252**, e s.m.i., *"Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"*;
Visto il **D.M. 28/07/2009, n. 89** valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche

Vista la **L. 30/12/2010, n. 240**, e s.m.i., *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare l'art. 22;

Visto il **D.M. n. 102 del 09/03/2011** che determina l'importo lordo annuo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

Visto il **D.P.C.M. 27/09/2012**, *“Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”*;

Vista la **L. 06/11/2012, n. 190**, e s.m.i., *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*

Visto il **D.P.C.M. 22/02/2013**, e s.m.i., *“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”*;

Visto il **D.Lgs. 14/03/2013, n. 33**, e s.m.i., *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto il **D.P.R. 16/04/2013, n. 62**, e s.m.i., *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

Visto il **D.M. 30/10/2015, n. 855**, *“Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”*;

Visto il **D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015**, e s.m.i., *“Disciplina della firma digitale dei documenti classificati”*;

Visto il **parere CUN**, prot. n. 1479/2016 parere in merito all'aggiornamento del D.M. 2 maggio 2011, n. 2;

Visto il **Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016**, *“Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)”*, pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;

Visto il **D.M. 7 giugno 2016, n. 120** *“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”*;

Visto il **D.M. n. 456 del 10/05/2023** *“Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere”* di cui all'art.18 co. 1 lett. B della L. 240/2010;

Visto il **D.M. MIUR 08/08/2018, n. 589** che definisce i Valori soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica con relative Tabelle 1-2-3 e 4;

Visto il **D.Lgs. 10/08/2018, n. 101** *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

Vista la **sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 06/03/2019**;

Visto il **decreto-legge 09/01/2020, n. 1**, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 12 e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visto il **Regolamento (UE) 2021/241** con riferimento al principio della parità di genere, di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché al principio di superamento dei divari territoriali;

Visto il **D.L. 16/07/2020, n. 76** *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120;

Visto il **D.L. 30/12/2021 n. 228 (decreto Milleproroghe 2022)** *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* convertito, convertito in L. n. 15 del 25 febbraio 2022;

Visto il **D.L. n. 36/2022**, convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022, ed in particolare l'art. 14,

comma 6 quaterdecies, secondo cui si rende ancora possibile indire procedure per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi del previgente art. 22, L. n. 240/2010, a condizione che, in via alternativa: le relative risorse siano state già programmate alla data di entrata in vigore della legge di riforma ovvero che le stesse vengano deliberate dagli Organi di governo dell'Ateneo entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di riforma;

Vista la **Nota MUR AOODGFIS** - D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del 08/07/2022, contenente chiarimenti in merito al D.L. n. 36/2022 e alla sua legge di conversione, acquisita al protocollo di Ateneo con n. 50360 del 11.07.2022 L. n. 79/2022;

Vista la **legge 29/12/2022, n. 197** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 29/12/2022, S.O.;

Visto il **D.L. 29/12/2022, n. 198** (Decreto Milleproroghe 2023) "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 29/12/2022, S.O. e sua legge di conversione n. 14 del 24.02.2023;

VISTO il **DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215** recante Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (23G00227) (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023) entrato in vigore il 31/12/2023, e in particolare l'art. 6 - Proroga di termini in materia di università e ricerca, al comma 4, secondo cui: "All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024»;

VISTO il **DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71** recante Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. (24G00089) (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2024) entrato in vigore il 01/06/2024, e in particolare l'art. 15 - Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca, al comma 1, secondo cui: Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

VISTO il **Decreto Ministeriale n. 639 del 02-05-2024** - Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede "I gruppi scientifico-disciplinari sono utilizzati ai fini delle procedure di cui agli articoli 16, 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori e sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente e del ricercatore. I gruppi scientifico-disciplinari sono, altresì, utilizzati per le ulteriori finalità previste dalla legge";

Richiamato il **Regolamento di Ateneo** formulato ai sensi della legge n. 240/2010 ed emanato con decreto n. 946 del 25 ottobre 2011 e ss. mm.ii.;

Richiamato lo "**Statuto dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara**", emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/3/2012, modificato con D.R. n. 427 del 15/7/2013 - G.U. Serie Generale n. 174 del 26/7/2013;

Richiamato il "**Codice Etico dell'Università G. d'Annunzio**" di Chieti-Pescara data di pubblicazione 19/05/2014;

Richiamato il "**Codice di Comportamento dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio di Chieti-Pescara"**", emanato con D.R. rep. N.98/2016, prot. n. 3665 del 27/01/2016;

Richiamato il **D.R. n. 953 prot. n. 43861 del 16/06/2022** di emanazione del "Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali nelle procedure concorsuali e selettive di reclutamento del personale";

Richiamato, altresì, il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (PIAO)**, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/01/2024 e dal Senato Accademico nella seduta del 13/02/2024;

Accertata la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio Ateneo, con imputazione dei costi di attivazione degli assegni di ricerca come indicato dai Dipartimenti nelle deliberazioni citate;

Dato atto che l'attivazione degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca come da tabella allegato (1) al presente bando è stata favorevolmente deliberata dagli Organi Accademici nella seduta del Senato Accademico del 14/05/2024 e nella seduta del Consiglio di Amministrazione

del 28/05/2024;

Ritenuto opportuno precisare che, qualora l'Ente finanziatore chieda all'Università la restituzione delle somme oggetto del contratto per cause riconducibili ad inadempienze della prestazione di ricerca, l'Università procederà al recupero del medesimo importo direttamente nei confronti del percettore;

Richiamata la comunicazione del Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria assunta al protocollo di Ateneo al n. 45561/2024 del 10/06/2024 circa integrazione dell'Area e del Settore Concorsuale dell'assegno richiesto;

In applicazione del D.M. n. 639 del 02/05/2024, ogni riferimento al S.C., contenuto nel presente bando, deve intendersi riconducibile al corrispondente GSD;

Nelle more di ricevere indicazioni da parte del Ministero circa la modalità applicativa del regime transitorio del passaggio da S.C. a GSD si darà applicazione alle vigenti disposizioni Ministeriali e Regolamentari;

Con riferimento ai GSD il contenuto del presente Bando potrebbe subire modificazioni in ragione di eventuali determinazioni assunte dal Ministero;

DECRETA

ART. 1 INDIZIONE DELLA PROCEDURA.

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, come meglio indicati e descritti nell' Allegato (1) al presente bando, ai sensi del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 946 del 25/10/2011 e ss.mm.ii. dell'Università degli Studi <<G. D'Annunzio>> di Chieti-Pescara.

L'attività di ricerca svolta ed i risultati scientifici ottenuti nell'ambito dello svolgimento dell'assegno di ricerca, saranno valutati dal Tutor responsabile della ricerca in una apposita relazione, che dia conto dei risultati dell'attività di ricerca svolta dall'assegnista.

Tale relazione dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessata, per l'approvazione, alla scadenza dell'assegno, oltre che all'atto di ciascuna richiesta di rinnovo dell'assegno medesimo.

L'importo dell'assegno di ricerca in conformità con quanto stabilito con D.M. n. 102/2011 è indicato nella tabella di cui all'allegato (1) ed è al lordo degli oneri che verranno posti sia in capo al conferitario dell'assegno che all'Ateneo.

L'importo dell'assegno sarà, eventualmente, adeguato annualmente in ragione della variazione delle aliquote contributive previdenziali e assistenziali.

ART. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE.

Possono partecipare al concorso:

I titolari di laurea magistrale, di secondo livello o di laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente l'entrata in vigore del D.M. 509/99.

Nella tabella allegata al presente bando sono indicate – qualora necessarie – le specifiche Lauree richieste per la partecipazione alla procedura [riferimento allegato 1].

Nelle more di formali chiarimenti da parte del MUR e/o del Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine all'applicabilità dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 (come novellato dalla L. n. 15 del 22 febbraio 2022) anche alle procedure per il conferimento di assegni di ricerca di cui al previgente art. 22 della L. n. 240/2010, considerata l'incertezza applicativa generatasi a seguito dell'entrata in vigore della Legge di modifica, al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure di nuova indizione nonché omogeneità con quelle espletate, restano ferme le seguenti previsioni.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno a pena di esclusione formulare istanza di riconoscimento del titolo straniero posseduto seguendo le istruzioni di cui al

seguente link: <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-0>)

Istruzioni - Sezione "Assegnazione di borse di studio e altri benefici – Parere ad altra PA".

L'istanza dovrà essere indirizzata all'Ateneo G. d'Annunzio di Chieti – Pescara quale Amministrazione che bandisce la presente procedura tramite invio a mezzo e-mail al seguente indirizzo: istruzioni-titoloestero@unich.it, corredata della documentazione necessaria come da istruzioni di cui al link che precede.

La domanda va inviata entro la data di scadenza del bando di selezione, pena l'inammissibilità della stessa.

Sarà cura dell'Amministrazione che bandisce la procedura procedere all'invio al MUR della richiesta di parere come previsto dalla vigente normativa.

In quest'ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con riserva, fermo restando che la suddetta determina dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento della stipula del contratto.

Il candidato già in possesso del provvedimento di riconoscimento del titolo estero dovrà allegare il documento direttamente in sede di presentazione della domanda. In alternativa, il candidato potrà autocertificarne il possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di procedere a controlli – anche a campione – circa la veridicità di quanto dichiarato.

Il suddetto titolo deve essere posseduto alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

Il titolo di Dottore di Ricerca nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca ovvero, per i settori interessati, del **diploma di specializzazione medica**, costituiscono **titolo preferenziale** ai fini dell'attribuzione dell'assegno, ai sensi del successivo articolo 7.

Alla selezione, non possono partecipare coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ne abbia richiesto l'attivazione e presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore o con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Per la identificazione di detti soggetti si rinvia alle informazioni rese note sul sito www.unich.it dell'Ateneo.

In ogni caso i candidati sono ammessi con riserva alla selezione, nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, i candidati sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati, pena l'esclusione.

Fino alla stipula del contratto di ricerca, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione della stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

Non possono essere ammessi alla presente procedura concorsuale, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo.

I cittadini stranieri devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

ART. 3 DOMANDA. MODALITÀ DI TRASMISSIONE E TERMINI.

Le domande devono essere redatte preferibilmente secondo lo schema allegato alla presente procedura concorsuale (allegato A) **con la modalità informatica di seguito indicata tramite accesso alla piattaforma PICA**, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale stessa:

- nome e cognome e codice fiscale;
- la data ed il luogo di nascita;

- 1) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 2) di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico, con indicazione dell'autorità e delle disposizioni che si presumono violate;
- 3) la laurea posseduta, la votazione riportata nonché la data e l'Università presso cui è stata conseguita;
- 4) l'eventuale titolo di Dottore di Ricerca posseduto, nonché la data di conseguimento e l'Università sede Amministrativa del corso. L'eventuale diploma di specializzazione di area medica, nonché la

data di conseguimento e l'Università dove è stato conseguito;

5) preferibilmente indirizzo PEC al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale oppure il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale;

6) i cittadini stranieri debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) per l'affidamento di quale assegno di ricerca intendano concorrere;

9) di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ne abbia richiesto l'attivazione e presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore o con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

10) Stante il disposto di cui all'art. 22 co. 9 della L. 240/2010 che recita *“la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'art. 24, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali e telematici nonché con gli Enti di cui al co. 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici (12) anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.”*

Il concorrente dovrà dichiarare l'eventuale sussistenza dei rapporti intrattenuti con gli Enti di cui all'art. 22 a titolo di assegno di ricerca ovvero contratti di ricercatore a tempo determinato, indicando puntualmente l'Ente conferente la tipologia di rapporto e l'esatta durata dello stesso;

11) di essere consapevole che l'Università “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione del MOD. F che costituisce parte integrante del bando.

12) eventuale dichiarazione relativa all'essere dipendente di una Pubblica Amministrazione con precisazione circa il rapporto di lavoro:

- ☐ a tempo determinato;
- ☐ a tempo indeterminato;
- ☐ parasubordinato con contratto.

La domanda deve essere redatta per ogni assegno cui l'istante voglia partecipare.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, circa l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Modalità di presentazione della domanda:

L'istanza di partecipazione, nonché i titoli posseduti e i documenti richiesti per il concorso, devono essere presentati a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina <https://pica.cineca.it> secondo le modalità ivi previste ovvero accesso tramite:

- **identità digitale unica (SPID);**
- **account LOGIN MIUR /REPRISE/ REFEREES;**
- **creazione di un nuovo account ove non in possesso di uno di quelli elencati al punto che precede;**

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF (N.B. ogni singolo file non potrà superare i 50 MB). **La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere ove richiesto copia di un documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione dalla selezione. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.** Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail all'indirizzo fornito dal candidato in fase di registrazione. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 23:59 p.m. del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di indizione del presente concorso sull' Albo online d' Ateneo.** Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

Nel caso di accesso alla piattaforma a mezzo SPID, la procedura non richiede la sottoscrizione; in tutti gli altri casi la domanda dovrà essere sottoscritta:

- **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda **in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate** il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Per segnalazioni di ordine tecnico è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail unich@cineca.it.

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione e si intendono, pertanto, automaticamente respinte. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Alla domanda formulata con la modalità su indicata, il candidato dovrà allegare ai fini della valutazione il proprio curriculum vitae, le pubblicazioni ed i titoli ritenuti utili ai fini della candidatura.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale avverrà da parte dei commissari nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

ART. 4 POSSESSO TITOLI E CURRICULUM PROFESSIONALE.

Nella domanda dovrà essere autocertificato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti:

- a) possesso del Diploma di laurea conseguita, con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
- b) possesso del titolo di dottore di ricerca, o eventuali titoli equivalenti conseguiti all'estero;
- c) possesso del diploma di specializzazione di Area Medica attinente al settore interessato dall'assegno di ricerca;
- d) possesso di diplomi conseguiti in corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero.

Alla domanda dovranno essere altresì **allegati** i seguenti documenti:

- 1) **dettagliato curriculum della propria attività scientifica e professionale nella quale siano indicati l'eventuale svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati mediante contratti, borse di studio o incarichi di ricerca svolti sia in Italia che all'estero;**
- 2) **elenco dei titoli presentati sotto forma di autocertificazione o in copia conforme all'originale mod. "B";**
- 3) **elenco delle pubblicazioni allegate e relativa descrizione mod. "C";**
- 4) **autocertificazioni come previste dall'allegato "B" del presente bando;**
- 5) **fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.** [L'allegazione della fotocopia del documento è obbligatoria].

La predetta documentazione sarà oggetto di caricamento direttamente sulla piattaforma PICA in sede di formulazione della candidatura.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della falsa dichiarazione, fermo restando quando disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.

E' onere del candidato allegare le pubblicazioni per la valutazione della Commissione direttamente mediante caricamento nella piattaforma PICA. in difetto le pubblicazioni elencate e non pervenute non saranno valutate dalla suddetta Commissione.

Si precisa che sono ammesse alla valutazione le pubblicazioni in corso di stampa ed in questo caso solo se sarà allegata la lettera di accettazione dell'Editore.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto, costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentire la valutazione.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati, con la modalità indicata in piattaforma, quindi mediante caricamento/upload in piattaforma PICA.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del

contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

La compilazione del modello "E" dichiarazione dati anagrafici, fiscali e previdenziali, sarà richiesta successivamente solo in caso di attribuzione dell'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (pertanto non è necessario allegarla alla domanda che dovrà essere inviata).

ART. 5 DIVIETO DI CUMULO. INCOMPATIBILITA'

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni medesimi. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa (a meno che il dottorando non abbia già avuto dal collegio dei docenti l'approvazione per la discussione della tesi dottorale) o a corsi di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta, per l'intero periodo di durata dell'assegno di ricerca, il collocamento in aspettativa, senza assegni, per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Non può essere titolare di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico, è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il titolare di assegno di ricerca può svolgere eccezionalmente una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Consiglio della struttura presso la quale è svolta l'attività di ricerca, sentito il responsabile scientifico che ne attesti la compatibilità con il progetto di ricerca e l'inesistenza di conflitto di interessi. L'autorizzazione deve essere trasmessa ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.

L'assegnista di ricerca non può essere titolare di insegnamenti universitari presso l'Ateneo o altre Università pubbliche o private. Può essergli affidata una limitata attività didattica, sussidiaria o integrativa, nelle tematiche connesse all'assegno di ricerca, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo, entro il limite complessivo di 40 ore per anno contrattuale di riferimento dell'assegno. Tale attività svolta sarà certificata dal Direttore della struttura interessata. L'attività di docenza svolta dall'assegnista non può essere computata nell'impegno orario svolto dal docente che rimane titolare del modulo di insegnamento.

L'attività didattica sussidiaria o integrativa svolta, nei limiti indicati, presso i Master e seminari di Ateneo non può comportare oneri a carico del bilancio di Ateneo e il relativo compenso deve gravare esclusivamente su eventuale finanziamento esterno e non sugli introiti derivanti dalle iscrizioni.

L'attività didattica sussidiaria o integrativa può essere altresì svolta, nei limiti indicati, al di fuori dell'Ateneo, e/o presso strutture pubbliche o private.

Durante tutto il periodo in cui presta la sua attività di ricerca, presso l'Ateneo il titolare di assegno è coperto da assicurazione relativa ad eventuali infortuni derivanti dall'attività svolta.

ART. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE

Con Decreto del Rettore, su proposta di ciascuna struttura presso cui si svolgerà l'attività del conferitario degli assegni, sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice sarà costituita da tre docenti, dei quali almeno due, devono essere professori di ruolo nell'ambito del settore concorsuale interessato ed almeno uno dell'SSD del progetto di ricerca. La Commissione, qualora il Dipartimento o la struttura interessata lo ritenga opportuno, potrà essere integrata da un ulteriore membro non appartenente ai ruoli universitari, esperto nell'ambito scientifico dell'attività di ricerca prevista dagli assegni.

Al termine dei propri lavori, la commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria finale di merito.

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE.

La selezione è diretta ad esaminare in modo comparativo le candidature proposte per il conferimento dell'assegno di ricerca, sulla base della valutazione della produzione scientifica, del curriculum vitae e studiorum e di un colloquio individuale.

La Commissione esaminatrice nella propria valutazione dovrà tenere conto:

A) dei titoli e pubblicazioni scientifiche, compresi: il dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito all'estero, del diploma di specializzazione di area medica, degli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea conseguiti in Italia o all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, a mezzo di contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero (**per la predetta valutazione la Commissione avrà a disposizione 60 punti su 100 max**).

In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo, al titolo di dottore di ricerca nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca previsto dall'assegno o al diploma di Specializzazione di Area Medica, sono riservati 20 punti.

La Commissione procede alla valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate sulla base dei seguenti criteri:

- a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni presentate, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

- a) Numero totale delle citazioni;
- b) Numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Per i settori non bibliometrici la Commissione potrà tenere in considerazione la circostanza che la pubblicazione a) rientri nell'elenco delle riviste di carattere scientifico; b) rientri nell'elenco delle

riviste scientifiche definite "di classe A".

B) degli esiti del colloquio (**per la predetta valutazione la Commissione avrà a disposizione 40 punti su 100 max**).

Nel corso del colloquio potranno essere poste al candidato domande relative all'argomento oggetto dell'assegno di ricerca come indicato dal titolo del medesimo. Il colloquio deve mirare ad una valutazione condotta secondo criteri aperti, efficaci, trasparenti, equiparabili a livello internazionale.

La Commissione esaminatrice procederà prima alla valutazione dei titoli e del curriculum dei candidati con l'attribuzione del relativo punteggio, provvederà poi a quella delle pubblicazioni scientifiche con l'attribuzione del relativo punteggio.

Potranno essere ammessi a sostenere il colloquio orale i soli candidati che abbiano ottenuto nelle predette valutazioni un punteggio pari o superiore a 20 punti su 100.

IMPORTANTE: Ai candidati, che abbiano superato la predetta valutazione (riportando un punteggio pari o superiore a 20/100) sarà data tempestiva comunicazione, mediante pubblicazione nella pagina dedicata agli Assegni di Ricerca (<https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/assegni-di-ricerca>) del verbale n. 2 (Valutazione dei Titoli e Pubblicazioni).

IMPORTANTE: La predetta pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti agli interessati i quali non riceveranno alcuna altra comunicazione dall'Amministrazione universitaria.

Nessuna comunicazione verrà, inoltre, inviata a coloro che non hanno superato la predetta selezione iniziale. Di quanto sopra verrà dato atto nel decreto di approvazione degli atti e di nomina vincitore.

IMPORTANTE: I CANDIDATI SONO INVITATI a controllare periodicamente la sezione del sito <https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/assegni-di-ricerca> nella quale è pubblicato il bando di concorso e nella quale saranno pubblicati anche tutti gli atti successivi. Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio abbia a subire delle modifiche la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/assegni-di-ricerca> mediante avviso, non faranno seguito comunque ulteriori comunicazione ai candidati. Detta pubblicazione avverrà almeno 15 gg prima della data indicata per il colloquio.

Il posizionamento in graduatoria sarà basato sul punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli scientifici, del curriculum, delle pubblicazioni e del colloquio individuale.

La procedura concorsuale si conclude con la nomina del vincitore e con la formazione di una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE IN MODALITA' TELEMATICA.

In applicazione del D.R. n. 953 prot. n. 43861 del 16/06/2022 con cui è stato emanato il "Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali e selettive di reclutamento del Personale" le sedute della Commissione si svolgeranno in modalità telematica.

I membri delle commissioni giudicatrici partecipano alla seduta utilizzando, di norma, i propri dispositivi telematici, secondo le modalità previste nel predetto Regolamento.

ART. 9 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO ORALE

Anche il colloquio orale avrà luogo con la modalità telematica da espletarsi mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams stanti le pattuizioni in essere circa la condivisione dei dati.

In tal senso nella compilazione della domanda il candidato dovrà comunicare il proprio indirizzo Skype al fine di essere contattato nella call pubblica per l'espletamento del colloquio. Sarà cura della Commissione organizzare la riunione su teams inoltrando all'indirizzo e-mail del candidato il link per la connessione.

E' richiesto, inoltre, l'invio - contestualmente alla domanda - dell'allegato mod. G "Dichiarazione di accettazione modalità telematica" debitamente firmato.

Il colloquio dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:

- a) collegamento simultaneo tra i partecipanti;
- b) sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;

- c) pubblicità delle prove;
- d) garanzia di certa identificazione dei candidati.

L'utilizzo di strumenti di connessione audio-video deve in ogni caso consentire:

- a) la visualizzazione del candidato durante l'intera prova;
- b) la corretta identificazione del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento in contemporanea per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti terzi che ne facciano richiesta all'Amministrazione.

Al pari dei membri delle commissioni giudicatrici i candidati partecipano alla seduta relativa ai colloqui utilizzando i propri dispositivi telematici.

L'Università d'Annunzio è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque natura non imputabili alla medesima, che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.

Il colloquio in modalità telematica sarà preceduto dalle seguenti attività preliminari:

- a) il candidato deve accettare formalmente la modalità telematica impegnandosi a non utilizzare strumenti di ausilio e a garantire l'assenza di persone a supporto durante lo svolgimento della prova;
- b) il candidato deve attestare di essere consapevole che l'Università Gabriele d'Annunzio è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque natura non imputabili alla medesima, che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.
- c) il collegamento telematico tra i membri della commissione e tutti i candidati deve necessariamente avvenire nella data e nell'orario prestabilito dalla commissione di concorso, come risultante da calendario pubblicato sul sito di Ateneo;
- d) Il collegamento deve essere audio e video;
- e) la seduta è condotta dal Presidente della commissione che deve verificare tempestivamente il funzionamento della connessione audio-video con i candidati e con gli altri membri della commissione. A tal fine, è richiesto ai candidati di avviare la connessione almeno 20 minuti prima dell'inizio della seduta telematica;

Si precisa che sarà facoltà della Commissione, mediante comunicazione del Presidente – una volta contattati i candidati tramite l'indirizzo skype comunicato – invitare tutti i candidati ed eventuali

altri presenti alla call ad entrare nella piattaforma Microsoft Teams tramite il link di collegamento all'uopo creato dalla Commissione stessa.

Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento della discussione o della prova, per motivi tecnici, non sia in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.

In ogni caso dovrà essere assicurata l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova.

Al fine di sostenere il colloquio nella modalità telematica i candidati dovranno, nella domanda di partecipazione, fornire il proprio contatto Skype garantendo che la postazione da cui sosterranno il colloquio sia dotata sia di webcam - indispensabile per il riconoscimento del candidato - sia di microfono e cuffie/casse audio. All'inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione il documento identificativo e copia della domanda presentata.

Si precisa che il candidato dovrà risultare reperibile al contatto Skype previamente indicato in domanda, nel giorno e orario indicati per il colloquio.

L'omessa o errata comunicazione del contatto personale Skype saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

In caso di mancata risposta e/o l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito la Commissione immediatamente tenterà di contattare il candidato sia via mail sia chiamandolo al numero di cellulare per invitarlo a rispondere alla chiamata Skype e, dunque, sostenere il colloquio. Anche l'omessa risposta sarà considerata rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

La connessione deve rimanere attiva per l'intera durata della prova. In caso di interruzione della connessione trova applicazione quanto previsto in precedenza.

Anche la mancata esibizione del documento identificativo già inviato in allegato alla domanda o della copia della domanda medesima, saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

Spetterà al candidato fornire prova delle cause e/o anomalie e/o criticità tecniche non imputabili a colpa o inerzia del candidato che gli hanno impedito di partecipare al colloquio. In tal caso il candidato, nell'immediatezza, dovrà darne notizia alla Commissione via mail.

Il colloquio si svolgerà con le seguenti modalità:

a) successivamente all'attivazione del collegamento e all'espletamento delle attività preliminari su indicate, il Presidente della commissione verifica l'elenco degli ammessi alla prova e provvede alla loro identificazione;

b) l'ordine di discussione viene individuato tramite sorteggio e il Presidente della commissione invita il primo candidato a prepararsi;

c) la commissione procede all'espletamento delle prove con il primo candidato e, successivamente, con ciascuno degli altri candidati;

d) dopo l'espletamento delle prove il Presidente della commissione chiude la seduta con i candidati e il relativo collegamento telematico;

e) la commissione prosegue la seduta senza la presenza dei candidati e procede alla valutazione di ciascun candidato attribuendo il punteggio in relazione ai criteri stabiliti nella riunione preliminare;

f) il segretario della commissione, ovvero il Presidente della commissione, redige il verbale che viene letto collegialmente dai membri della commissione ed è sottoscritto da tutti i commissari. I commissari che non dispongono di dispositivi di firma digitale rilasciano le proprie dichiarazioni di concordanza che sono allegate al verbale e conservate a cura del segretario, ovvero del Presidente della commissione. Il verbale è trasmesso all'ufficio preposto dell'Amministrazione a

chiusura della procedura concorsuale unitamente agli eventuali verbali relativi alle altre sedute

ART. 10 - MODALITA' RELATIVA ALLA PRESA DI SERVIZIO.

L'assunzione del vincitore avrà luogo mediante l'effettiva presenza fisica.

Sarà cura dello stesso prendere accordi con il Tutor Scientifico del progetto per la migliore organizzazione delle attività di ricerca pur nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed incolumità pubblica.

Ugualmente il vincitore avrà cura a seguito della presa di servizio prendere contatti con il Direttore del Dipartimento presso il quale saranno svolte le attività di ricerca.

ART. 11 - DISPOSIZIONE GENERALE.

Si invitano gli interessati a voler controllare periodicamente la sezione del sito <https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/assegno-di-ricerca> nella quale è pubblicato il presente bando di concorso.

ART. 12 - CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO DI RICERCA.

Con il vincitore di ciascuna procedura verrà stipulato contratto per lo svolgimento delle attività di ricerca che sarà sottoscritto dal Rettore dell'Università di Chieti-Pescara e dal Tutor.

Con stipula del contratto l'assegnista assume i diritti e doveri previsti dall'art 10 del Regolamento e l'Ateneo assume nei confronti dell'assegnista gli impegni previsti dall'art. 11.

L'assegnatario dovrà esprimere la propria accettazione entro (10) dieci giorni dal ricevimento della comunicazione e verrà invitato a sottoscrivere il relativo contratto presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale – Area del Personale.

In caso di mancata accettazione, l'assegno di ricerca potrà essere conferito al candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Qualora non fosse possibile conferire l'assegno di ricerca, lo stesso potrà essere ribandito per una sola volta entro un termine che consenta l'eventuale nuovo conferimento all'assegno di ricerca prima dello scadere dell'anno finanziario.

Il vincitore sarà invitato ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- 1) la data e il luogo di nascita;
- 2) il godimento dei diritti politici;
- 3) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi). I cittadini stranieri devono autocertificare, altresì, di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;
- 4) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente allo stesso;
- 5) di non godere di borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di non essere dipendenti di ruolo degli Enti indicati al primo comma dell'art. 5 del presente bando.
- 6) di non essere dipendente di Amministrazione Pubblica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o parasubordinato con contratto;
- 7) ovvero di essere dipendente di Amministrazione Pubblica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e di aver ottenuto il provvedimento di aspettativa dal servizio presso la Pubblica Amministrazione che si allega.

Qualora il vincitore sia affetto da imperfezioni fisiche, il certificato deve farne menzione, indicando se tali imperfezioni, possano menomare l'attitudine alla collaborazione ad attività di ricerca. Tale certificazione deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettivo inizio dell'attività di collaborazione.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura concorsuale

saranno soggetti, da parte dell'Università degli Studi <<G. D'Annunzio>> di Chieti-Pescara, a idonei controlli, circa la veridicità degli stessi.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione dell'assegno in questione.

I regolamenti d'ateneo ed in particolare quello relativo alla disciplina del conferimento degli assegni di ricerca, il Codice Etico d'Ateneo ed il Codice di Comportamento d'Ateneo, sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa-di-ateneo>.

Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non diano inizio all'attività di ricerca nel termine stabilito. Il contratto è risolto senza necessità di preavviso in caso di annullamento della procedura di selezione.

Ai fini della determinazione della data di presa di servizio, possono essere giustificati soltanto eventuali ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e documentati.

Eventuali differimenti della data d'inizio dell'attività di ricerca o eventuali interruzioni della medesima, verranno consentiti solo ove il vincitore o titolare dell'assegno, dimostri di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (D. Lgs. n. 151 del 26/3/2001).

Nei confronti del titolare di assegno che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo della presente procedura concorsuale nonché, in quanto applicabili, le norme del codice civile.

ART. 13 TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO.

All'assegno di cui al presente bando si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, nr. 476 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, nr. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

In materia di astensione obbligatoria per maternità, valgono le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto n. 247, è integrata con fondi a carico del bilancio del Dipartimento o della struttura interessata, fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno, ovvero a valere sul contributo MIUR specificatamente erogato a tal fine ex art. 29 L. 240/2010.

In materia di congedo per malattia, si applica l'art. 1 comma 788 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni.

L'Università provvede alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi in favore dei titolari degli assegni, al fine di garantire la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno. L'importo dei relativi premi annuali viene detratto dall'ammontare dell'assegno spettante a ciascun titolare.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 come adeguato al Regolamento UE 2016/679 ai sensi del D. Lgs. 101/2018.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (All. F).

ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della L. 7/8/1990 n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Donatella DI FELICE – Divisione 13 – Personale Docente – Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori – Via dei Vestini n. 31 – 66100 Chieti Scalo (CH) tel. 0871/3556760/6080/6058/6057 e- mail assegnidiricerca@unich.it.

Il Settore indicato attività Assegni di Ricerca, è aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

IL RETTORE
(Prof.Liborio STUPPIA)

*“Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”*

ALLEGATI:

scheda n. 1(declaratoria assegni);
Mod. A fac simile domanda;
Mod. B dichiarazione di atto notorio e dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Mod. C elenco pubblicazioni descritte;
Mod. D Dichiarazione esami sostenuti;

Mod. E dichiarazione dati anagrafici, fiscali e previdenziali.
Mod. F informativa dati personali;
Mod. G Dichiarazione accettazione modalità telematica;
Mod. H (CV formato Europeo.)

ADRU/VA/DIV13/VA/SRPDR/DDF/